

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° febbraio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: «Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1989, n. 93, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo della dichiarazione, ed all'art. 6, relative alle modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126;

Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, sono stabiliti in relazione alla natura ed alle quantità delle sostanze pericolose utilizzate;

Tenuto conto che i livelli di rischio cui la legge ricollega l'obbligo della dichiarazione e della notifica di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, devono essere individuati in modo tale da non sottoporre ad adempimenti diversi sostanze o quantità di sostanze che presentano un analogo livello di rischio;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5;

In conformità alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, tenutesi rispettivamente in data 10 aprile 1995 e in data 17 ottobre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera *h*), inserire le seguenti lettere:

«i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

2. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per la classificazione delle sostanze ed i preparati pericolosi "molto tossici", "tossici", "infiammabili", "facilmente infiammabili", "capaci di esplodere", "comburenti" e "cancerogeni" si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, n. 50, e del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

2. Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati si provvede con i criteri stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46.».

3. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Esenzione dall'obbligo della dichiarazione*). —
1. Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti condizioni:

a) la quantità di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) per le altre classi di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, le quantità devono essere inferiori ai limiti quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato che risultano contemporaneamente classificate come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi di rischio, deve essere inferiore ad 1 kg».

4. All'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola «sostanze» sostituire «sostanze o preparati».

5. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

«2. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, nel rispetto delle modalità di cui al cap. 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, nonché a definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, e le conseguenze immediate o differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora:

a) la quantità di ogni singola sostanza sia più del 60% delle quantità di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;

b) le quantità di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, qualora siano superiori al 60% dei limiti quantitativi indicati nella seconda colonna, della parte prima o seconda dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato che risultano contemporaneamente classificate come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi di rischio, sia superiore ad 1 kg».

6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, al punto b), le parole: «sostanze pericolose» sono sostituite con le parole: «sostanze e preparati pericolosi.».

7. Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, sostituire alla colonna «fattore» il valore «0.90» con il valore «0.97».

8. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da: «Nel caso» a: «indicate nella parte prima», sono sostituite dalle parole: «Nel caso in cui una singola sostanza elencata nella parte prima sia inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.».

Nel caso in cui siano presenti più sostanze elencate, in parte o totalmente, nella parte prima e incluse anche in una categoria della parte seconda, si applicano le soglie quantitative più basse».

9. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato II, parte seconda, al primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto si applicano le soglie quantitative più basse».

10. Le attività esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 devono espletare i necessari adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 16

95A1443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA PROVVEDIMENTO 29 febbraio 1996.

Precisazioni e modifiche dell'atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il proprio atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi interpretativi, di meglio precisare il termine ultimo per la pubblicazione e diffusione della propaganda elettorale;

Dispone:

Conformemente a quanto previsto nell'art. 20 dell'atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, nell'art. 12, commi 2 e 5, e nell'art. 13, comma 2, dello stesso atto, le parole «sino a tutto il giorno precedente a quello stabilito per le votazioni» sono sostituite dalle parole «sino a tutto il venerdì precedente al giorno stabilito per le votazioni».

Roma, 29 febbraio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

95A1481